

Publicato il 06/05/2024



N. 01366/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 00120/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 120 del 2024, proposto da  
Ultrasporti Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Carapelle, con domicilio digitale come  
da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Trenord S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato \_\_\_\_\_ con domicilio  
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

\_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Neri, con domicilio digitale  
come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

del diniego opposto da Trenord Srl, con pec del 22/12/2023, all'istanza di accesso  
civico generalizzato proposta dalla ricorrente con pec del 13/12/2023 e declaratoria  
del diritto della ricorrente alla visione e alla copia di tutti gli atti e di tutta la  
documentazione oggetto dell'istanza medesima e, conseguentemente, richiesta di

ordine alla resistente di esibizione, al fine di esame e di estrazione di copia, di detti atti e documenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di [redacted] e di Trenord S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1) In data 13.12.2023 UIL Trasporti Lombardia – un’articolazione regionale dell’Organizzazione Sindacale Ultrasporti la quale a propria volta è la Federazione di categoria dell’Organizzazione Sindacale UIL (Unione Italiana dei Lavoratori); essa rappresenta e tutela le lavoratrici e i lavoratori impiegati, tra gli altri, nel settore del trasporto ferroviario – presentava a Trenord srl un’istanza di accesso ex 5, comma 2, del d.l.vo 2013 n. 33, chiedendo l’ostensione di: a) tutti i verbali delle Commissioni degli esami per l’attribuzione dell’abilitazione ai capi treno di nuova assunzione, svoltisi nel periodo compreso tra il 01/01/2022 e il 12/12/2023, nelle quali Commissioni il Sig. [redacted] abbia rivestito il ruolo di Presidente o di Componente di Commissione; b) tutti i verbali delle Commissioni degli esami per la selezione di nuovi capi treno di provenienza esterna, svoltisi nel periodo compreso tra il 01/01/2022 e il 12/12/2023, nelle quali Commissioni il Sig. [redacted] abbia rivestito il ruolo di Presidente o di Componente di Commissione.

L’istanza precisava che l’esigenza conoscitiva discendeva dalla circostanza che il Sig. [redacted] risultava rivestire l’incarico di rappresentante sindacale presso l’RSU Staff e Quadri per conto dell’O.S. [redacted].

Con determinazione del 22/12/2023, Trenord Srl respingeva l’istanza, da un lato, affermando di non essere soggetta alla disciplina del d.l.vo 2001 n. 165, precisando

che, comunque, non sussisterebbe alcuna incompatibilità tra l'incarico di RSU e quello di membro della Commissione di selezione e di esame, dall'altro, escludendo la legittimazione in capo alle OO.SS. ad accedere alla documentazione relativa allo svolgimento degli esami, compresi i verbali delle Commissioni.

2) La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 5 e dell'art. 2 bis del d.l.vo 2013 n. 33 ed insiste per l'annullamento del diniego e l'accertamento del suo diritto ad accedere agli atti oggetto della richiesta ostensiva.

Il ricorso è fondato.

In primo luogo, deve essere affermata l'applicabilità a Trenord srl della disciplina dettata dal d.l.vo 2013 n. 33.

La controinteressata esclude di essere destinataria di tale disciplina non essendo una società a controllo pubblico.

La tesi non è condivisibile.

L'art. 2 bis del d.l.vo 2013 n. 33 disciplina l'ambito soggettivo di applicazione del c.d. accesso civico, riferendolo non solo alle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l.vo 2001 n. 165, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, seppure con l'esclusione delle società quotate, alle associazioni e alle fondazioni che riflettono i parametri di cui al comma 2, lett. c) del d.l.vo n. 33, ma anche, ai sensi del comma 3, "limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici".

Ora, è indubbio che Trenord sia una società a partecipazione pubblica, essendo

partecipata al 50% da Trenitalia, a sua volta controllata al 100% da Ferrovie dello Stato spa, il cui capitale sociale appartiene al 100% al Ministero del Tesoro.

Non solo, è incontestato che Trenord srl svolga attività di gestione del servizio pubblico di trasporto.

Ne deriva che, ai sensi del comma 3 del citato art. 2 bis del d.l.vo 2013 n. 33, Trenord soggiace alla disciplina dell'accesso civico in relazione ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse che svolge.

Nel caso di specie, il diniego di accesso riguarda gli atti inerenti a talune procedure di selezione del personale attivate da Trenord srl ed, in particolare, i verbali delle Commissioni degli esami – riferiti al periodo compreso tra il 01/01/2022 e il 12/12/2023 - per l'attribuzione dell'abilitazione ai capi treno di nuova assunzione e per la selezione di nuovi capi treno di provenienza esterna cui abbia partecipato il sig. \_\_\_\_\_ rappresentante sindacale presso l'RSU Staff e Quadri della società.

Si tratta di atti strettamente inerenti allo svolgimento del servizio pubblico essendo finalizzati all'assunzione del personale che svolge il servizio, sicché vi è una chiara connessione funzionale tra gli atti di cui è chiesto l'accesso e l'attività di pubblico interesse svolta da Trenord srl.

Ne deriva l'applicabilità a Trenord srl della disciplina dettata dal d.l.vo 2013 n. 33 in relazione agli atti di cui è chiesta l'ostensione.

Sotto altro profilo, Trenord esclude la legittimazione all'ostensione in capo alla ricorrente e lamenta che l'istanza sarebbe supportata da argomentazioni del tutto generiche.

La tesi non è condivisibile, in quanto l'accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e la relativa istanza non richiede motivazione, come previsto dal comma 3 dell'art. 5 del d.l.vo 2013 n. 33.

In ogni caso, va osservato che l'istanza di accesso avanzata dalla ricorrente è

coerente con le esigenze di tutela degli interessi di cui è portatrice l'associazione sindacale, atteso che la retta applicazione della disciplina legislativa sottesa all'assunzione del personale e all'attribuzione della necessaria abilitazione ai capi treno riflette un interesse comune a tutti i lavoratori del settore.

Ne deriva la fondatezza delle censure proposte, sicché il diniego impugnato deve essere annullato e Trenord srl deve essere condannata a consentire l'accesso alla documentazione indicata dalla ricorrente nell'istanza del 13.12.2023.

3) In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo nei rapporti tra Uiltrasporti Lombardia e Trenord S.r.l., mentre possono essere compensate nei rapporti tra le altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

1) accoglie il ricorso e: a) annulla il diniego impugnato indicato in epigrafe; b) dispone affinché Trenord srl consenta la visione e l'estrazione di copia dei documenti indicati nell'istanza di accesso del 13.12.2023, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;

2) condanna Trenord srl al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidandole in euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge; dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore

Mauro Gatti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**Fabrizio Fornataro**

**Marco Bignami**

IL SEGRETARIO